



Bruxelles, 21 marzo 2018
Rev1

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SUI BLOCCHI GEOGRAFICI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei portatori di interessi sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, a decorrere dalla data del recesso il regolamento (UE) 2018/302⁴ recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno non si applicherà più al Regno Unito. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).

1. CLIENTI

A decorrere dalla data di applicazione (3 dicembre 2018), il regolamento (UE) 2018/302 vieta le discriminazioni basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, in particolare i blocchi geografici ingiustificati, nell'ambito delle transazioni transfrontaliere tra professionisti e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. In particolare, esso prevede le seguenti misure a tutela dei clienti⁵:

- divieto per i professionisti di bloccare o limitare, in maniera discriminatoria, l'accesso di un cliente all'interfaccia online (per es. un sito web) e di reindirizzare tale cliente a un'interfaccia online diversa senza il suo consenso (articolo 3);
- divieto per i professionisti di applicare, in determinate situazioni, in maniera discriminatoria, diverse condizioni di accesso dei clienti a beni o servizi (articolo 4, anche noto informalmente come principio "acquista come un cliente locale");
- divieto di discriminazioni fondate su motivi legati al pagamento (articolo 5).

A decorrere dalla data del recesso, le persone fisiche residenti nel Regno Unito (a meno che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro) o le imprese stabilite nel Regno Unito non potranno più beneficiare del regolamento (UE) 2018/302:

- in primo luogo tali persone o imprese, qualora desiderino accedere ai siti web nell'Unione, non beneficeranno più della tutela derivante dal summenzionato divieto di discriminazioni relative all'accesso alle interfacce online dei professionisti. Ciò significa che un professionista potrebbe bloccare o limitare l'accesso dei clienti o reindirizzare i clienti verso versioni specifiche del suo sito web, anche diverse da quella cui i clienti intendevano accedere inizialmente;
- in secondo luogo, nelle situazioni contemplate dall'articolo 4 del regolamento, tali persone o imprese non avranno la garanzia di poter "acquistare come un cliente locale" nell'Unione e, in particolare, di poter beneficiare dello stesso prezzo e delle stesse condizioni applicate per la consegna dei beni e servizi ai clienti locali (ossia ai clienti dello Stato membro di origine del professionista). Tra i settori in cui ciò avrà ripercussioni sui clienti figurano, ad esempio, il settore delle vendite offline e online di beni e servizi, in particolare di beni consegnati o ritirati nel territorio unionale e di biglietti per eventi sportivi o parchi di divertimento negli Stati membri, e il settore della vendita di servizi prestati tramite mezzi elettronici quali i servizi di hosting;
- in terzo luogo, tali persone o imprese, qualora usino mezzi di pagamento del Regno Unito, non saranno protetti contro professionisti che applichino, per le operazioni di pagamento, condizioni diverse da quelle offerte ai clienti dell'Unione, o si vedranno negare il completamento dell'acquisto per motivi legati al pagamento, quando pagano (o intendono pagare) beni o servizi per via elettronica.

⁵ Sia i consumatori che le imprese.

2. PROFESSIONISTI

Il regolamento (UE) 2018/302 si applica a tutti i professionisti che operano all'interno dell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell'Unione o in un paese terzo (considerando 17).

Pertanto, a decorrere dalla data del recesso, i professionisti che sono stabiliti nel Regno Unito e che offrono i propri beni e servizi a clienti nell'Unione continueranno a essere vincolati dalle norme stabilite dal regolamento (UE) 2018/302 in relazione a tali attività.

Il sito web della Commissione <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market> riporta informazioni generali sui blocchi geografici. Se necessario, tale pagina sarà aggiornata con ulteriori informazioni sul recesso del Regno Unito.

Commissione europea
Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie